

www.agricoltura.regione.campania.it

<http://psragricoltura.regione.campania.it/agricoltura>



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

MISURA 131

*Sostegno agli agricoltori per conformarsi
alle norme rigorose basate sulla
legislazione comunitaria*

*I bandi sono stati approvati con il
DRD n.3 del 18.1.2011,
pubblicato sul BURC n.4
del 19.01.2011*



Assessorato Agricoltura



Presentazione

Con i nuovi bandi contenuti nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR Campania 2007-13) a sostegno del settore agroalimentare e forestale della Campania ci sono 146 milioni di euro di fondi pubblici (risorse europee, statali e regionali) che vanno a supportare 19 misure di intervento.

Il nostro obiettivo è quello di puntare sulla qualità degli investimenti e non sulla quantità per "la spesa ad ogni costo". Per questo motivo, abbiamo strutturato i nostri interventi su misure che raccolgano le nuove sfide dello sviluppo rurale, inteso come strumento di rilancio non solo del settore agricolo, ma dell'intero territorio. E, in questo senso, il concetto di territorialità ha fatto da indirizzo e da orientamento degli interventi che mettiamo in campo e che mirano a esaltarne le diverse peculiarità e vocazionalità, sia produttive che aziendali, soprattutto di quelle piccole imprese che riescono a garantire la qualità ed a porsi gli obiettivi prefissati dal PSR: competitività, sicurezza alimentare, specificità. Per questa nuova tornata di bandi abbiamo puntato molto sullo snellimento delle procedure che accorcerà di 60 giorni l'iter per avere i decreti di pagamento e abbiamo introdotto la modalità "stop and go" per l'attuazione delle misure, cioè la formula dei bandi aperti a sessioni predeterminate salvo le eccezioni previste nei bandi di singole misure. Indicativamente le finestre temporali previste sono: gennaio 2011 - marzo 2011, luglio 2011 - settembre 2011, gennaio 2012 - marzo 2012. Un altro elemento innovativo è il fascicolo aziendale, ossia lo strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, dati riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano. Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della richiesta di contributo.

Dobbiamo essere tutti consapevoli che investire in agricoltura è e sarà fondamentale per il futuro delle popolazioni: le lobbies internazionali si adoperano ed investono già da tempo nel settore primario per detenere la sovranità alimen-





tare, per questo, occorre essere attivi e protagonisti quantomeno nell'area del Mediterraneo. Rispetto all'evoluzione dei modelli aziendali, oltre a considerare le potenzialità in termini di produzioni legate al territorio di cui la Campania ed il meridione sono ricchi, potrà essere utile che le piccole aziende diventino, nel tempo, anche di servizi, a supporto del tessuto produttivo, in genere, ed agricolo, in particolare. Ciò nell'ottica della multifunzionalità e della possibilità di offrire servizi e beni pubblici come già auspicato dalla PAC 2007-2013.

L'augurio è che l'ingente massa di risorse messa a disposizione del territorio, trovino nella governance istituzionale e imprenditoriale, in uno all'intero tessuto economico e sociale, l'"accoglienza" necessaria a far sprigionare quella potenzialità che lo stesso territorio possiede affinché l'auspicato sviluppo locale sostenibile diventi realtà.

Vito Amendolara

Assessore regionale all'Agricoltura





1. Riferimenti normativi

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1205 del 20.03.2008 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 73/2009 del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche;
- Decisione della Commissione Europea C(2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 19/03/2010;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009";
- Le vigenti disposizioni generali per l'attuazione dei bandi di misura del PSR Campania 2007-2013;
- Le vigenti "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura 131 per il presente bando è fissata in euro 6.000.000,00.

3. Finalità della Misura e tipologie di intervento

La Misura intende sostenere le imprese agricole tenute al rispetto di norme di recente introduzione finalizzate a:

- salvaguardare la qualità delle acque superficiali e di falda, nonché dei terreni agricoli ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (così come individuate dalla DGR n. 700/2003¹) attraverso una razionale utilizzazione

¹ DGR n. 700/03 "Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato VII del Dlgo n. 152/99), pubblicata sul BURC n. 12 del 17 marzo 2003.

agronomica degli effluenti di allevamento zootecnici provenienti dalle imprese agricole presenti nelle zone vulnerabili anzidette;

- salvaguardare la qualità delle acque superficiali e di falda e dei terreni agricoli, attraverso una razionale utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti e ammendanti contenute nelle acque di vegetazione e nelle sanse umide provenienti esclusivamente da frantoi oleari ubicati nel territorio regionale;
- istituire un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e sostenere l'obbligo dell'entrata in vigore di un sistema di identificazione elettronica per gli animali nati in azienda dopo il 31 dicembre 2009.

Allo scopo, la Misura prevede le seguenti tipologie di intervento:

Tipologia a: sostegno, della durata massima di cinque anni, per la copertura dei maggiori costi relativi all'applicazione delle norme di cui alla Direttiva n. 91/676 ("Direttiva nitrati") e del DM del 7 aprile 2006 avente ad oggetto "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del DLgvo 11 maggio 1999, n. 152", recepito in Campania con DGR n. 120/07²;

Tipologia b: per tale tipologia sono state ammesse esclusivamente le imprese agricole che hanno presentato istanza entro il 22 dicembre 2008 e pertanto, nell'ambito del presente bando, essa non sarà attivata.

Tipologia c: sostegno alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del sistema di identificazione elettronica e registrazione individuale degli ovini e dei caprini di cui al Regolamento (CE) n. 21/2004 e al Reg. (CE) 1560/2007, per gli animali nati in azienda dopo il 31 dicembre 2009, rispetto all'identificazione tradizionale effettuata con marchi auricolari.

4. Ambiti territoriali di attuazione

La Misura trova attuazione nelle aree regionali di seguito indicate per ciascuna tipologia di intervento.

Area tipologia a) - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, così come individuate dalla DGR 700/2003 (Allegato A al presente bando);

Area tipologia c) - Intero territorio regionale.

5. Soggetti beneficiari dell'intervento

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente Misura le imprese agricole che rispettino le norme previste dalle due tipologie di intervento a) e c), ed in particolare:

² DGR n. 120/07 "Recepimento del DM 7 aprile 2006 ad oggetto 'Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 38 del DLgvo 11 maggio 1999, n. 152' ", pubblicata sul BURC n. 14 del 12 marzo 2007.



Beneficiari tipologia a) – Aziende zootecniche che utilizzano, a fini agronomici, gli effluenti zootecnici provenienti dalla propria attività di allevamento su terreni agricoli ubicati in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente tipologia:

- gli agricoltori che conducono imprese agricole prive di allevamento nelle quali viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti acquisiti da altri allevamenti;
- gli agricoltori che conducono imprese con allevamento che, ai sensi del DM del 7 aprile 2006, sono esonerati dall'obbligo di presentazione, all'autorità competente, della comunicazione sull'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (aziende con una produzione di azoto al campo minore o uguale a 1000 kg/anno).

Beneficiari tipologia c)

- Aziende zootecniche ovicaprine che devono effettuare, a partire dal 31 dicembre 2009, la marcatura elettronica degli animali nati dopo tale data destinati alla rimonta.
- Aziende zootecniche ovicaprine che, in applicazione della Circolare del Ministero della Salute DGSA n. 22700 del 23.12.2010, devono obbligatoriamente, nei casi in essa previsti, reidentificare con mezzo elettronico gli animali nati antecedentemente al 31 dicembre 2009.

Gli aiuti previsti da entrambe le tipologie di intervento sono concedibili ad imprese agricole, nella forma individuale o di società agricola, in possesso di partita IVA, iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA - Sezione speciale/imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole, nonché ad imprese agricole nella forma di società cooperativa agricola.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per gli allevamenti propri e/o dei soci, conferiti alle stesse con idonei e formali atti di conferimento. I soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per gli allevamenti conferiti. Inoltre, da parte di ciascun socio, deve essere dato mandato al legale rappresentante della società, a presentare domanda e a riscuotere il premio.

6. Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle disposizioni generali.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comportano la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla Misura, i beneficiari devono soddisfare una serie di requisiti. Di seguito si riportano i requisiti da soddisfare distinti per tipologia di intervento.

- **Requisiti tipologia a)** I beneficiari che intendono accedere agli aiuti previsti dalla tipologia a), devono possedere i seguenti requisiti:
 - aver comunicato all'autorità competente l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (secondo quanto disposto dall'Allegato IV del DM 7 aprile 2006 e dagli specifici provvedimenti regionali);
 - rispettare i divieti e gli obblighi previsti in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
 - essersi dotati, per gli allevamenti con una produzione di azoto al campo maggiore di 3000 Kg/anno, del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (PUA) semplificato o completo;
 - essersi dotati delle analisi chimico fisiche del terreno necessarie per la redazione del PUA;
 - aver registrato le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici sul quaderno di campagna, pubblicato sul BURC n. 16 del 2 aprile 2002, con l'indicazione della data di spandimento, degli estremi catastali delle particelle interessate e del volume di effluenti distribuito per ciascuna particella e per ettaro.
- **Requisiti tipologia c)** - I beneficiari che intendono accedere agli aiuti previsti dalla tipologia c), devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere in possesso del registro di stalla di carico/scarico aziendale come previsto dal Reg. (CE) 21/2004 e s.m relativo alla registrazione dei capi ovicaprini;
 - essere in regola con le registrazioni BDN Teramo dei censimenti e delle movimentazioni;

Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla presente misura i soggetti già destinatari di finanziamenti a valere su Fondi FEOGA (Orientamento e PSR 2000-2006) e FEASR, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

- nell'anno civile in corso o in quello precedente sono stati emessi provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;
- sono stati adottati e permangono ancora vigenti provvedimenti di sospensione del finanziamento;
- è ancora atteso il pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario.

7. Regime di incentivazione

Il regime di aiuto istituito nell'ambito della presente Misura varia in base alla tipologia di intervento interessata.



Sostegno di cui alla tipologia a) - L'aiuto è concesso su base annua, per un massimo di cinque anni e decresce dal primo al quinto anno secondo il regime di seguito descritto:

- per il primo anno: l'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili, ossia dei costi tecnico-amministrativi e dei costi organizzativo-gestionali calcolati per ettaro, di cui al successivo paragrafo 8, tipologia a);
- secondo anno 80% dei costi variabili calcolati per ettaro;
- terzo anno 60% dei costi variabili calcolati per ettaro;
- quarto anno 40% dei costi variabili calcolati per ettaro;
- quinto anno 20% dei costi variabili calcolati per ettaro.

L'importo massimo dell'aiuto calcolato per l'intero periodo di sostegno non potrà essere superiore a 10.000,00 € per azienda.

Sostegno di cui alla tipologia c) - L'aiuto è concesso su base annua per un massimo di cinque anni e decresce dal primo al quinto anno secondo il regime di seguito descritto:

- per il primo anno al 100% dei costi ammissibili, calcolati come somma dei costi fissi e dei costi variabili calcolati per capo, di cui al successivo paragrafo 8, tipologia c);
- secondo anno 80% dei costi variabili calcolati per capo;
- terzo anno 60% dei costi variabili calcolati per capo;
- quarto anno 40% dei costi variabili calcolati per capo;
- quinto anno 20% dei costi variabili calcolati per capo.

L'importo massimo dell'aiuto calcolato per l'intero periodo di sostegno non potrà essere superiore a 10.000,00 € per azienda.

Per ciascun anno il richiedente dovrà presentare domanda di finanziamento secondo quanto disposto dal presente bando.

8. Spese ammissibili

Le spese ammissibili ai contributi della presente Misura si distinguono in base alle tipologie di intervento.

Di seguito si descrivono, per ciascuna tipologia di intervento, i costi ammessi e le relative spese massime ammissibili.

Costi ammessi (tipologia a) - I costi ammessi per tale tipologia riguardano gli adempimenti tecnico-amministrativi (solo per il 1° anno) e le attività organizzative e gestionali (per tutti i cinque anni) messe in essere per rispettare la recente normativa di cui al precedente paragrafo 3, tipologia a). In particolare, essi si sostanziano in:

- costi relativi agli adempimenti tecnico amministrativi e analisi chimico fisiche per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici (ai sensi dell'Allegato V del DM del 7 aprile 2006);
- costi organizzativi e gestionali rapportati agli ettari aggiuntivi necessari allo spandimento degli effluenti zootecnici per l'applicazione della recente norma-

tiva (costi di spandimento e di movimentazione), fermo restando il limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno che è possibile apportare al suolo con gli effluenti zootecnici.

Il numero di ettari aggiuntivi necessario allo spandimento degli effluenti zootecnici sarà dato dalla differenza tra il numero di ettari necessari allo spandimento e derivanti dall'applicazione delle norme più stringenti (calcolati in base alla tabella 1 e alla tabella 2 dell'Allegato 1 del DM del 7 aprile 2006) e gli ettari necessari allo spandimento prima dell'approvazione delle nuove norme (calcolati in base alle tabelle dell'Allegato B al presente bando).

Nella seguente tabella si riportano le tipologie di costi e le relative spese massime ammissibili previste per la tipologia di intervento a).

TIPOLOGIE DI COSTI AMMESSI	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
1) Adempimenti tecnico amministrativi ai sensi del DM del 7 aprile 2006	
Comunicazione semplificata	800,00 €
Comunicazione completa + PUA semplificato	900,00 €
Comunicazione completa + PUA completo	1.000,00 €
<i>Analisi chimico fisiche del terreno per la redazione del PUA</i>	150,00 € per appezzamento omogeneo ^(*)
2) Costi organizzativi e gestionali	
Costi di spandimento dei liquami	208,00 €/ha
Costi di movimentazione dei liquami	640,00 €/ha
Costi di spandimento dei letami	228,00 €/ha
Costi di movimentazione dei letami	640,00 €/ha

^(*) Per i criteri di individuazione dell'appezzamento omogeneo, il riferimento è la "Guida alla concimazione" della Campania attualmente vigente, approvata con DRD n 252 del 16.06.03, disponibile sul sito della regione all'indirizzo <http://psragricoltura.regione.campania.it/agricoltura/>

Le spese relative agli adempimenti tecnico amministrativi saranno ammesse a contributo soltanto se comprovate da fatture quietanzate.

Gli eventuali lavori di spandimento e di movimentazione degli effluenti zootecnici svolti direttamente dal richiedente, dai propri salariati o dai suoi familiari, coadiutori ed apprendisti (lavori in economia) andranno descritti in apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00. Per le operazioni svolte dovranno essere espressamente riportati i nominativi (nome, cognome data di nascita e codice fiscale) dei lavoratori preposti alle specifiche

attività precisando se trattasi dello stesso richiedente ovvero di salariato, di coadiutore, apprendista ovvero di familiare. Ai lavori in questione verrà applicato il costo massimo ammissibile indicato per le specifiche voci nella tabella riportata nel bando.

Possono rientrare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute prima della pubblicazione del presente bando a partire dal 19 marzo 2010 data in cui, con DGR n. 283, è stata approvata la revisione del PSR 2007 – 2013.

L'ammissibilità delle spese già sostenute rimane in ogni caso subordinata:

- alla valutazione con esito favorevole dell'istanza;
- alla presentazione, assieme all'istanza di finanziamento, di copie delle fatture di pagamento o, nel caso di lavori in economia, di quanto sopra indicato;
- al riscontro dei pagamenti effettuati nei documenti bancari/postali intestati allo stesso richiedente.

Per ciascuna spesa non è previsto il rimborso dell'IVA.

Costi ammessi (tipologia c) I costi ammessi per tale tipologia, al fine di rispettare la recente normativa di cui al precedente paragrafo 3, tipologia c), si distinguono in costi fissi per azienda (solo per il 1° anno), relativi all'acquisto dell'applicatore del mezzo di identificazione elettronica e costi variabili, in base alla consistenza aziendale, relativi all'acquisto del mezzo di identificazione elettronica e alla manodopera per l'applicazione (per tutti i cinque anni).

Nella seguente tabella si riportano le tipologie di costi e le relative spese massime ammissibili previste per la tipologia di intervento c).

TIPOLOGIE DI COSTI AMMESSI	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
1) Costi fissi	
Applicatore del mezzo di identificazione elettronica	20,00 €/azienda
2) Costi variabili	
Mezzi di identificazione elettronica (etichetta elettronica o bolo ruminale)	1,50 €/capo
Manodopera per l'applicazione del mezzo di identificazione elettronica.	0,60 €/capo

Le spese relative ai costi fissi e ai costi variabili saranno ammesse a contributo soltanto se comprovate da fatture quietanzate.

Per i lavori di imbolatura dei capi nati antecedentemente al 31 dicembre 2009, nei casi previsti dalla Circolare del Ministero della Salute DGSA n. 22700 del 23.12.2010, per i quali è previsto reidentificare obbligatoriamente con identificativo elettronico, possono essere ammesse a rimborso soltanto le spese soste-

nute per un numero di capi corrispondente ad un massimo del 30% della consistenza dell'allevamento come desunto dal censimento annuale indicato sul Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini.

Gli eventuali lavori di imbolatura svolti direttamente dal richiedente, dai propri salariati o dai suoi familiari, coadiutori ed apprendisti (lavori in economia) andranno descritti in apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00. Per le operazioni svolte dovranno essere espressamente riportati i nominativi (nome, cognome data di nascita e codice fiscale) dei lavoratori preposti alle specifiche attività precisando se trattasi dello stesso richiedente ovvero di salariato, di coadiutore, apprendista ovvero di familiare. Ai lavori in questione verrà applicato il costo massimo ammissibile indicato per le specifiche voci nella tabella riportata nel bando.

Possono rientrare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente bando a partire dal 1° gennaio 2010, data di decorrenza dell'obbligo.

L'ammissibilità delle spese già sostenute rimane in ogni caso subordinata:

- alla valutazione con esito favorevole dell'istanza;
- alla presentazione, assieme all'istanza di finanziamento, di copie delle fatture di pagamento o, nel caso di lavori in economia, di quanto sopra indicato;
- al riscontro dei pagamenti effettuati nei documenti bancari/postali intestati allo stesso richiedente.

Per ciascuna spesa non è previsto il rimborso dell'IVA.

9. Criteri di selezione

I progetti presentati che risulteranno ammissibili, a seguito di preventiva verifica di ricevibilità, saranno valutati, attraverso l'attribuzione di un punteggio ad ogni domanda sulla base dello schema di calcolo di seguito riportato, il quale prevede una serie di fattori di valutazione riferiti ai requisiti soggettivi del richiedente ed ai requisiti oggettivi dell'azienda.

Il punteggio attribuibile a ciascuno dei fattori di valutazione sarà pari al prodotto tra il "peso" del singolo fattore ed un coefficiente predefinito dimensionale, il cui valore è associato alla presenza (SI = 1) o assenza (NO = 0) di un determinato requisito. Il punteggio totale assegnato a ciascuna domanda ai fini della predisposizione della graduatoria sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei fattori di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.

Nel caso di società agricole, per l'attribuzione del punteggio al requisito a.2, vanno considerate di sesso femminile:

- le società di persone la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.



PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE				
FATTORI DI VALUTAZIONE				PUNTEGGIO
Descrizione	Peso A	Condizione	Valore B	C = Ax B
a. Requisiti soggettivi del richiedente				
a1. Età inferiore a 40 anni	15	SI=	1	
		NO=	0,5	
a2. Sesso femminile	15	SI =	1	
		NO=	0,5	
sub-totale a)		30		
b. Requisiti oggettivi dell'impresa				
b1. Aziende che partecipano ad associazioni e/ o consorzi di produttori tesi alla valorizzazione dei prodotti	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b2. Aziende che conducono allevamenti/coltivazioni di produzioni tutelate	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b3. Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b4. Aziende ricadenti in aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b5. Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e/o svantaggiate	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b6. Aziende operanti in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato ovvero aderenti al Piano Regionale di Lotta Fitopatologia Integrata o al Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale	10	SI=	1	
		NO=	0,5	
b7. Aziende con Superficie Agricola Utilizzata maggiore di 5 ettari	5	SI=	1	
		NO=	0,5	
b8. Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone SIC e ZPS	5	SI=	1	
		NO=	0,5	
sub-totale b)		70		
TOTALE (a + b)		100		

10. Proroghe, varianti e recesso dai benefici

Le proroghe, le varianti e il recesso dai benefici sono disciplinati nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

11. Presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta

Per l'attuazione della presente misura viene adottata la formula del "bando aperto a sessioni predeterminate", come indicato nelle disposizioni generali. Per accedere alla misura, gli interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura (STAPA-CePICA) territorialmente competente (ossia quello nel cui territorio ricadono le particelle su cui viene effettuato lo spandimento), che all'arrivo provvederà alla sua immediata protocollazione:

- istanza di finanziamento;
- formulario di presentazione della domanda;
- documentazione a corredo.

Detta documentazione dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "P.S.R Campania – Misura 131" e il nominativo, il recapito postale nonché il numero di fax del richiedente, come da Disposizioni Generali.

Qualora i terreni oggetto di aiuto siano ubicati nel territorio di più di una provincia, la domanda dovrà essere presentata allo STAPA-CePICA nel cui territorio ricade più del 50% della superficie ammessa all'aiuto.

Nel caso in cui un imprenditore conduca un'azienda/e localizzata/e anche in altre Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Le domande possono essere presentate nei modi ordinariamente utilizzati: a mezzo ricorso al servizio postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso, consegna a mano. Resta fermo che, qualunque sia la modalità utilizzata, le istanze devono tassativamente pervenire ai soggetti attuatori entro il termine di scadenza stabilita. In ogni caso ai fini della ricevibilità della domanda verrà ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dello STAPA CePICA ricevente.

Nessuna responsabilità è addebitabile allo STAPA CePICA per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disservizi postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per eventuale mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

L'istanza ed il formulario dovranno essere generati utilizzando esclusivamente il portale della Regione Campania.



Al termine degli inserimenti, attraverso la prevista funzione, verranno prodotti i documenti stampati che dovranno, pena inaccettabilità della richiesta, essere sottoscritti dal richiedente.

Oltre a quanto sopra indicato, dovrà essere prodotta una documentazione a corredo, così come di seguito specificato:

Documentazione a corredo per la tipologia a):

- copia conforme all'originale della comunicazione presentata al Comune nel cui territorio ricadono i terreni oggetti di spandimento, redatta ai sensi dell'Allegato IV del DM del 7 aprile 2006;
- copia conforme all'originale del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) per allevamenti con produzione di azoto al campo maggiore di 3000 kg/anno, redatto ai sensi dell'Allegato V del DM del 7 aprile 2006;
- copia del certificato delle analisi del terreno necessarie per la redazione del PUA;
- copia conforme all'originale dell'integrazione della comunicazione presentata al Comune per eventuali variazioni della consistenza dell'allevamento e/o delle superfici impegnate per lo spandimento oggetto dell'aiuto;
- certificato di iscrizione alla CCIAA, attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e con dicitura antimafia;
- copia fotostatica del documento di identità del richiedente.

Documentazione a corredo per la tipologia c):

- certificato di iscrizione alla CCIAA, attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e con dicitura antimafia;
- copia fotostatica del documento di identità del richiedente.
- copia conforme all'originale del Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini.

Ulteriore documentazione a corredo per le Società (per entrambe le tipologie di investimento):

- copia conforme all'originale, secondo le vigenti disposizioni, della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo, in cui viene assunto l'impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico e si autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.
- Atto costitutivo e, se del caso, allegato Statuto, in copia conforme all'originale;
- elenco dei soci;

Assieme alla documentazione suddetta dovranno essere rilasciate dal beneficiario le seguenti dichiarazioni che verranno rese utilizzando il modello che verrà prodotto dalla procedura informatica attraverso la quale viene compilata la richiesta di finanziamento, ossia:

- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della



Misura e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici.

Il beneficiario inoltre, dovrà presentare le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (solo per le aziende che allevano bovini da latte);
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 - bis c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.) *[Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi];*
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ad agli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962; *[Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi];*
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di aver provveduto alla denuncia dell'attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2006.

Attesa l'urgenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse finanziarie da parte dell'U.E., le istanze che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione (non è ammessa l'integrazione delle istanze) e non saranno restituite.

12. Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

La presentazione delle domande di pagamento è disciplinata nelle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

13. Impegni del beneficiario

Il beneficiario si impegna a:

1. condurre l'azienda agricola nel rispetto di quanto previsto dal DM del 7 aprile 2006 e dagli specifici provvedimenti regionali per la tipologia a) e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 21/2004 e 1560/2007 e degli specifici provvedimenti regionali per la tipologia c);
2. per la tipologia a): impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni in merito alla consistenza degli allevamenti e le eventuali variazioni in merito alle superfici impegnate per lo spandimento oggetto dell'aiuto che dovessero intervenire durante il periodo di sostegno, entro il termine dei trenta giorni successivi alle variazioni stesse, attraverso l'invio della copia dell'integrazione della comunicazione presentata al Comune e a registrare le stesse nel fascicolo aziendale;
3. ad assicurare la conservazione presso la propria sede della documentazione giustificativa delle spese sostenute e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti;
4. rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate.

14. Controlli

I controlli amministrativi, in situ ed in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo quanto desumibile dal presente bando, integrato con le disposizioni generali.

Le accertate false dichiarazioni, a qualsiasi titolo rese, comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Qualora durante l'attività di controllo da parte dell'amministrazione dovesse risultare che il beneficiario ha chiesto e ottenuto altri aiuti, per la realizzazione

dei medesimi investimenti previsti dal progetto presentato, si darà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

15. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

A seguito di mancata realizzazione del progetto d'investimenti entro i termini, o per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi. Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure. In caso di recesso dai benefici verrà emesso provvedimento di revoca della concessione. Il recupero delle somme eventualmente già liquidate avverrà nel rispetto delle disposizioni generali per l'attuazione delle misure.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

16. Riduzioni

Il mancato rispetto degli impegni di cui al DRD n° 45 del 17/06/2010 comporterà la riduzione del contributo o la decadenza totale dallo stesso applicando i criteri definiti nell'allegato al decreto richiamato.



APPENDICE

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 112, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 221, 223, 226, 227, 311, 313, 321, cluster misure 112 e 121

Definizioni

L'art 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive integrazioni e fissa le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);
- «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- «PSR»: Programma di Sviluppo Rurale regionale
- «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di Enti Pubblici Territoriali o delle Comunità Europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Il Reg. (CE) n. 1975/2005 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «**domanda di aiuto**»: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
- «**domanda di pagamento**»: la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

L'art. 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive integrazioni fissa le seguenti definizioni:

- **organismo pagatore**: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio; per il PSR CAMPANIA 2007/2013 è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, ente statale, che ha compiti di svolgimento delle funzioni di Or-

ganismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione Europea ai produttori agricoli.

- **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del reg. (CE) n. 73/2009;
- **campi di condizionalità:** "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009, relativo ai criteri di gestione obbligatoria;
- **norma:** le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 6 e riconducibili agli obiettivi definiti dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009;
- **standard:** le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009;
- **impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario, quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità;
- **infrazione:** qualsiasi inottemperanza agli standard e alle norme;

Ulteriori definizioni fissate dalle Linee Guida del MIPAAF sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi (intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 18 novembre 2010):

- **«operazione»:** l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso. Il lasso temporale prescritto per la realizzazione dell'operazione include la gestione amministrativa.

Altre definizioni utili sono:

- **particella (anche parcella) catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA; parimenti per gli Enti Pubblici beneficiari di Misure del PSR il CUAA è il codice fiscale.
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di



aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;

- **S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);**
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000 da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

I soggetti coinvolti

Autorità di Gestione del Programma (AdG): Ente pubblico o privato designato dallo Stato membro per la programmazione, la gestione e l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, conformemente all'art. 75, par. 2, lett. a) del Reg. (CE) 1698/2005;

Gruppi di Azione Locale (GAL): sono riconosciuti dall'AdG e danno attuazione ai Piani di Sviluppo Locale (PSL), mediante operazioni a bando ed operazioni a regia;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF): responsabile nazionale della **programmazione** (Piano Strategico Nazionale) e della gestione dei fondi comunitari, inoltre è competente relativamente alla definizione delle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi";

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo pagatore ai sensi dell'art 6, par. 1 e 2 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e organismo di coordinamento ai sensi dell'art 6, par. 3 del Reg. (CE) n. 1290/2005;

Organismo di Certificazione (OC): ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/2005 è l'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

Regione: soggetto che può assumere delega di alcune attività della fase di autorizzazione dei pagamenti.

Provincia: soggetto di cui la Regione si avvale per l'attuazione di alcune misure.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola

Premessa

Con il presente documento si dettano le regole di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale per la Campania (PSR) 2007-2013 indicate in seguito, che prevedono agevolazioni dirette al sostegno di investimenti strutturali e infrastrutturali realizzati da soggetti privati o da enti pubblici o di premi non rapportati alla superficie aziendale e al numero di animali.

Le disposizioni attuative del PSR sono elaborate in osservanza del Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, del Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 e ss.mm.ii., recante norme di applicazione

del predetto Regolamento (CE) n. 1698/05, del Regolamento (CE) n.1975 del 7 dicembre 2006 e ss.mm.ii, che stabilisce le modalità di applicazione per i controlli, e di tutte le altre norme, decisioni, disposizioni, emanate dagli Organi Comunitari per l'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte degli Stati membri.

La Commissione Europea, con decisione C(2010)1261 del 2 marzo 2010 ha approvato la revisione del PSR della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013. Le disposizioni generali attengono agli aspetti procedurali e organizzativi comuni a tutti i bandi di attuazione delle misure del PSR oggetto del presente documento e di seguito riportate, fatte salve le indicazioni specifiche contenute nei singoli bandi che integrano o adattano le disposizioni stesse.

Le misure in argomento sono specificate in appresso, distinte per Asse.

Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"

Misura 112	Insediamento di giovani agricoltori
Misura 113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
Misura 114	Utilizzo dei servizi di consulenza
Misura 115	Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale
Misura 121	Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 122	Accrescimento del valore economico delle foreste
Cluster 112-121	Insediamento di giovani agricoltori - Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura
Misura 131	Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria
Misura 132	Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare
Misura 133	Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità

Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

Misura 221	Imboschimento di terreni agricoli (per i costi di impianto)
Misura 223	Imboschimento di superfici non agricole (per i costi di impianto)
Misura 226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
Misura 227	Investimenti non produttivi

Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale"

Misura 311	Diversificazione in attività non agricole
Misura 313	Incentivazione di attività turistiche
Misura 321	Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali

L'attuazione delle misure 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione" e 331 "Formazione ed informazione" segue procedure particolari che sono attivate con provvedimenti specifici.

Per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o ri-



feriti agli animali (211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 ed f2) e per le misure 221 e 223 relativamente alla parte concernente i premi, l'attuazione è disciplinata con le Disposizioni generali approvate con DRD n. 68 del 18.04.2008, pubblicati nel BURC n. speciale del 29.04.2008; Infine, l'attuazione dell'Asse 4 "Approccio Leader" è disciplinata da appositi provvedimenti.

Ciascuna misura prevede un referente di misura. Per una prima informazione è possibile telefonare al **numero verde 800881017** (dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00 e 14.30-15.30).

1. ACCESSO AGLI AIUTI DEL PSR: CONDIZIONI GENERALI

Il sostegno finanziario del PSR, denominato "**aiuto**", viene concesso ed erogato in varia forma in rapporto alla tipologia dell'intervento finanziato: premi o contributi in conto capitale per gli investimenti strutturali, infrastrutturali e per servizi nonché, in alcuni casi, agevolazioni creditizie in forma di abbuono degli interessi su prestiti o mutui.

Per accedere al sostegno finanziario è necessario presentare una **domanda di aiuto** a valere su una misura del Programma. Qualora la domanda di aiuto risulti ammissibile al finanziamento, la materiale erogazione dello stesso avviene solo a seguito di presentazione di una o più **domande di pagamento**. L'erogazione del pagamento richiesto, in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, viene disposta ed effettuata dall'Organismo Pagatore che per il PSR 2007-2013 è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

La possibilità di accedere agli aiuti previsti dalle varie misure del PSR e quindi di presentare utilmente la relativa domanda da parte del soggetto interessato, è subordinata al possesso di particolari requisiti e condizioni ed al rispetto di precise prescrizioni. Nel fare rinvio alle disposizioni specifiche contenute al riguardo nei singoli bandi di misura, si riportano di seguito le indicazioni di carattere comune che vanno tenute presenti in via generale e preliminare.

1.1 Fascicolo aziendale

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, facendo ricorso alle procedure certificate del SIAN secondo le disposizioni di cui al DPR del 1 dicembre 1999, n. 503.

Il "fascicolo aziendale" è lo strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, dati riferiti sia al titolare dell'azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano (particelle, coltivazioni, fabbricati, mezzi di produzione, manodopera, ecc.).

Tali informazioni costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

L'Organismo Pagatore AGEA, dal 28 aprile 2010 attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai beneficiari nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il sog-

getto indicato nella domanda di pagamento stessa, chiedendo la verifica della corrispondenza fra CUAA e IBAN. I beneficiari dovranno pertanto assicurarsi di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale riportandovi l'esatta indicazione del conto corrente dedicato allo specifico intervento PSR, acquisendo a sistema idonea attestazione bancaria comprovante l'esistenza del codice IBAN e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento.

Per i soggetti che beneficiano di aiuti pubblici a valere sul PSR, ma che non si configurano come aziende agricole ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503/99, il fascicolo aziendale è sostituito dal **fascicolo anagrafico**, da costituirsi con le medesime procedure.

Il fascicolo aziendale o anagrafico è costituito e aggiornato, attraverso procedure certificate del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), a cura di tutti i soggetti che intendono beneficiare di aiuti pubblici che, a tal fine possono avvalersi, in alternativa:

- dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it);
- dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (STAPA CePICA), i cui indirizzi sono riportati sul sito www.regione.campania.it nella sezione uffici e recapiti regionali nell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (AGC n. 11).

Tali soggetti esercitano tutte le funzioni attinenti la costituzione, l'aggiornamento e la conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori.

1.2 Condizionalità

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare di aiuti comunitari, e segnatamente di quelli previsti da misure che lo indicano espressamente, devono rispettare le disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione, in attuazione delle norme emanate dall'Unione Europea, concernenti particolari condizioni nell'insieme indicate comunemente con il termine di "condizionalità", che fanno in particolare riferimento ai criteri di gestione obbligatori (CGO) ed al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Le attività e gli interventi da realizzare da parte degli imprenditori agricoli per osservare gli impegni in questione, sono determinati annualmente con Delibere della Giunta Regionale. Tutti i provvedimenti in merito, sono consultabili nel sito web del Nuovo Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html.

L'obbligo di rispettare la condizionalità è indicato nei singoli bandi.

1.3 Regole generali per l'ammissibilità delle spese

Le voci di spesa esposte sia in sede di domanda di aiuto che di domanda di pagamento, per essere considerate ammissibili al sostegno del Programma, oltre che alle indicazioni in esso contenute, devono risultare conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attuazione del PSR.

In linea generale, va fatto riferimento al documento definito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) concernente "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni il 18.11.2010 e



ss.mm.ii., alle cui norme occorre uniformarsi, fatte salve le indicazioni specifiche contenute nel presente documento e nei bandi di attuazione delle misure.

Per l'acquisto di macchine e/o attrezzature è necessaria la presentazione di dettagliati e confrontabili preventivi proposti da almeno tre diverse ditte venditrici, emessi da non più di sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, con espressa indicazione dei tempi di consegna dei beni offerti. I preventivi dovranno riportare, pena la loro inaccettabilità, la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice, potenza, modello e caratteristiche principali), dovranno essere redatti in modo da consentire il rapido ed univoco riscontro delle macchine e/o attrezzature offerte con quelle indicate nei listini di vendita allegati e dovranno riportare assieme ai prezzi praticati l'eventuale sconto offerto.

I documenti giustificativi di spesa (fatture) prodotti devono:

- riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui gli stessi si riferiscono;
- risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato, ai preventivi - che verranno negli stessi esplicitamente richiamati - o ai computi metrici esibiti;
- riportare obbligatoriamente i dati di identificazione delle macchine e attrezzature acquistate;
- essere riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.

Le spese per il pagamento di autofatture non sono ammesse a finanziamento; per i documenti di spesa portati a rendiconto, deve essere dimostrato l'effettivo pagamento dell'IIVA che, tuttavia, rimane esclusa dalla spesa finanziabile del PSR.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere sempre garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i, della Legge Regionale 3/2007 e della Legge n. 136/2010 s.m.i..

Sempre nell'ambito delle spese generali ammissibili, l'art. 55, 1 comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa espresso riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze".

Tra le spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta del conto corrente.

In merito alle **parcelle professionali** va sottolineato che le stesse dovranno essere vidimate per il parere di congruità dagli Ordini e/o Collegi professionali al quale il professionista risulta iscritto, così come stabilito dalla DRD n. 28 del 13/04/2010.

Rispetto al tema dell'**IIVA**, ai sensi dell'art.71, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, va precisato che in linea generale non è ammissibile a contributo del FEASR, tranne se trattasi di IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio.

Per i soggetti pubblici, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, qualora beneficiari di misure a valere sul PSR CAMPANIA 2007-2013, il riconoscimento dell'IIVA potrà avvenire, a seguito di specifica richiesta inoltrata allo stesso soggetto che ha istruito l'istanza di finanziamento di cui si è beneficiario, e graverà sul *Fondo Speciale IVA*.

Resta inteso che la procedura di liquidazione dell'IIVA resterà del tutto estranea e distinta dalle consuete procedure di rendicontazione adottate dall'Organismo Pagatore secondo le regole comunitarie.



Le procedure per l'accesso al *Fondo Speciale IVA* sono disciplinate dal DRD n° 24 del 14/04/2010 (pubblicato sul BURC n. 32 del 26/04/2010) e s.m.i, ai quali si rimanda.

1.3.1 Lavori in amministrazione diretta

In taluni casi i beneficiari possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei **lavori in amministrazione diretta**.

I lavori in amministrazione diretta, lì dove i beneficiari finali sono Enti Pubblici, vengono normati nei bandi delle Misure interessate.

La spesa massima e l'aiuto previsto per ciascun intervento di forestazione in amministrazione diretta sono quelli previsti da ogni singola misura. Gli interventi di edilizia assunti in amministrazione diretta, non possono comportare per ciascun intervento una spesa complessiva superiore a € 50.000, come dettato dall'art. 125, comma 5, del Dlgs n. 163/06 smi..

Si precisa che, ai sensi dell'art. 67, comma 4, della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo.

Tra i costi generali rientrano le relazioni tecniche, la direzione dei lavori, le spese di progettazione e di coordinamento della sicurezza sui cantieri.

Ad ogni modo le spese generali non possono superare il 12%.

Ai fini della rendicontazione dei lavori in amministrazione diretta, i prezzi devono essere desunti "Prettario dei lavori di sistemazione forestale in amministrazione diretta" approvato con DRD n° 58 del 15/09/2010 e, ove non presente il prezzo di riferimento, dal prettario dei miglioramenti fondiari vigente o, qualora nemmeno in tale documento fosse rinvenibile il prezzo, dal prettario delle Opere Pubbliche vigente.

1.4 Aiuti in conto interesse

Per alcune misure che prevedono aiuti agli investimenti produttivi e in particolare per le misure 112, 121, 122 e 123, su richiesta del beneficiario, la prevista forma di contributo in conto capitale potrà, appena l'Organismo Pagatore AGEA (OP) lo renderà possibile, essere sostituita o integrata con il pagamento, in forma attualizzata, dell'abbuono degli interessi su mutui di medio e lungo termine contratti con gli istituti di credito convenzionati con l'OP, *sulla base di tassi di riferimento* fissati periodicamente dalla Commissione Europea.

Tutte le informazioni in merito verranno tempestivamente poste sul sito del PSR Campania 2007-2013 (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html).

1.5 Fondo di garanzia

La Regione Campania ha previsto di utilizzare una parte delle risorse finanziarie di alcune misure (121, 122, 123 e 311) per porle a disposizione di un apposito Fondo di Garanzia operante a livello nazionale e gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo (ISMEA) – gestore del fondo di cui al decreto legislativo n. 102/2004 autorizzato dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 - destinato appunto a conce-



dere garanzie per assistere i finanziamenti bancari richiesti per la realizzazione di tali investimenti.

Tutte le informazioni in merito possono essere reperite sul sito del PSR Campania 2007-2013 (http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013/psr-home.html).

1.6 Territorializzazione

Il PSR 2007-2013 si fonda su strategie di sviluppo che, ai fini della traduzione in politiche di intervento, tiene conto dei fabbisogni espressi nei diversi contesti territoriali presenti in Campania. Allo scopo di legare quanto più strettamente possibile l'azione di sostegno finanziario posta in essere dal Programma alle diversificate esigenze territoriali, le linee di intervento offerte vengono articolate su base territoriale, facendo riferimento a 7 macroaree in cui è stato ripartito l'ambito regionale:

- **A1** Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali;
- **A2** Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale;
- **A3** Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico-naturalistica;
- **B** Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate;
- **C** Aree con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta;
- **D1** Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato;
- **D2** Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC.

Poiché in ciascuna misura vengono indicate le modalità con cui gli interventi da essa previsti vengono attuati in ognuna delle anzidette macroaree, i soggetti interessati a fruire degli aiuti concedibili in base alla misura di riferimento devono tener conto delle condizioni richieste e dello specifico regime di incentivazione previsto per la macroarea in cui è ubicato il Comune nel quale ricade l'investimento per la cui esecuzione viene richiesto l'aiuto.

Nell'allegato 1 sono riportati, in ordine alfabetico, i Comuni della Campania e, per ciascuno di essi, la macroarea in cui ricade e l'eventuale ruralità prevalente, aspetto rilevante ai fini dell'attuazione di taluni bandi di misura.

2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I procedimenti regolanti l'attuazione delle misure del PSR presentano differenze in rapporto ai caratteri delle misure ed alle correlate esigenze di attuazione.

In via generale, lo schema operativo seguito dalle procedure attuative delle misure risponde ad un impianto-base, illustrato di seguito, al quale fanno riferimento le indicazioni presenti nei singoli bandi.

2.1 Bandi di misura

Per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR viene adottata di preferenza la formula dei "bandi aperti a sessioni predeterminate" salvo le eccezioni previste nei bandi di

single misure. Le aperture e le chiusure degli stessi saranno definite con appositi decreti dell'Autorità di Gestione.

Indicativamente le finestre temporali previste sono: gennaio 2011 - marzo 2011, luglio 2011 - settembre 2011, gennaio 2012 - marzo 2012.

Per ciascuna finestra programmata di apertura bandi le istanze ammesse e non finanziabili (overbooking) saranno inserite, per una sola volta e con il punteggio assegnato, nella graduatoria dell'apertura successiva, fatto salvo il caso di ritiro volontario della domanda.

2.2 Domande di aiuto

Le domande di aiuto vanno redatte secondo le modalità specificate nei bandi di misura. Ciascuna domanda di aiuto è corredata, di norma, da un formulario e dall'intera documentazione tecnico - amministrativa prevista dal bando.

Per le misure 112, 113, 114, 115, 121, cluster 112-121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 226, 227, 311, 313, 321, la compilazione del formulario presuppone la preventiva autenticazione sul portale <http://psragricoltura.regione.campania.it>.

Dopo l'autenticazione sarà possibile scaricare il formulario. E' indispensabile, pena l'inammissibilità della domanda, che tutte le informazioni contenute in anagrafe tributaria e sul fascicolo aziendale siano aggiornate prima dello scarico del formulario.

Le modalità operative per procedere all'autenticazione ed al rilascio sono dettagliate nel "manuale operativo per l'accesso al portale e guida alla compilazione dei formulari".

Per le misure 221 e 223 la compilazione delle domande è supportata dal portale SIAN, da effettuarsi negli stessi centri presso cui è detenuto il fascicolo aziendale.

Per le altre misure la compilazione della domanda di aiuto è disciplinata nel bando di riferimento.

La domanda di aiuto completa viene presentata ai Soggetti Attuatori competenti in rapporto alle tipologie di intervento ed all'ubicazione territoriale degli investimenti da realizzare.

I Soggetti Attuatori degli interventi previsti dai bandi di misura sono costituiti dai Settori centrali e provinciali dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, oltre che, per le misure di seguito riportate, dalle Province che hanno sottoscritto una apposita convenzione.

Le Misure per cui è stato previsto l'affidamento alle Province sono:

Asse I Misure 122, 125 sottomisura 2, 132, 133;

Asse II Misure 226 Azione A limitatamente ai beneficiari privati, 227 limitatamente alle azioni di cui i beneficiari sono i Comuni.

Si riporta di seguito l'elenco e l'indirizzo dei Soggetti Attuatori:

PSR 2007-2013 Elenco Attuatori			
	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SESIRCA)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 13° Piano 80143 NAPOLI	081 7967336	081 7967330



PSR 2007-2013 Elenco Attuatori			
	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
Settore Interventi per la Produzione Agricola, produzione agro-alimentare, Mercati Agricoli e consulenza mercantile (IPA)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 14° Piano 80143 NAPOLI	081 7967425	081 7967530
Settore Interventi sul Territorio agricolo, Bonifiche ed irrigazione (Settore ITABI)	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 17° Piano 80143 NAPOLI	081 7967440	081 7966034
Settore Foreste, Caccia e Pesca	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 17° Piano 80143 NAPOLI	081 7967748 081 7967751	081 7967752
STAP FORESTE AVELLINO	Centro Direzionale Collina Liquorini, contrada S. Tommaso 83100 AVELLINO	0825 765682 0825 765422	0825 765429
STAP FORESTE BENEVENTO	Via Torretta, 29 82100 BENEVENTO	0824 1901901	0824 1901925
STAP FORESTE CASERTA	Centro Direzionale Loc. San Benedetto Via Arena 81100 CASERTA	0823 554151 0823 554137	0823 554145
STAP FORESTE NAPOLI	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 16° Piano 80143 NAPOLI	081 7967638	081 7967646
STAP FORESTE SALERNO	Via Generale Clark, 103 84131 SALERNO	089 3079213 089 3079299	089 330774
STAA FORESTE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Via Petrule - Palazzo della Regione 83054 - Sant'Angelo dei Lombardi - AV	0827 454225 0827 454226	0827 24663
STAPA CePICA AVELLINO	Centro Direzionale Collina Liquorini, contrada S. Tommaso 83100 AVELLINO	0825 765555 0825 765413	0825 765421
STAPA CePICA BENEVENTO	Rione Libertà Santa Colomba P.zza E.Gramazio - Scala A 82100 BENEVENTO	0824 364316	0824 364329



PSR 2007-2013
Elenco Attuatori

	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
STAPA CePICA CASERTA	Centro Direzionale Loc. San Benedetto Via Arena 81100 CASERTA	0823554219 0823554164 0823 554228	0823 554261
STAPA CePICA NAPOLI	Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 - 12° Piano 80143 NAPOLI	081 7967272 081 7967222 081 7967262	081 7967274
STAPA CePICA SALERNO	Via Porto n.4 84100 SALERNO	089 2589101	089 2589521
Amministrazione Provinciale di Napoli - Direzione Agricoltura	Via Don Bosco, 4F 80141 NAPOLI	081 7949111	0817946793
Amministrazione Provinciale di Salerno - Settore Agricoltura e Foreste	Via Roma 84121 SALERNO	089 2753422 089 2753418	089 250870 089 2753406

Circa le modalità da seguire per la presentazione delle domande, deve farsi riferimento a quelle ordinariamente utilizzabili: servizio postale nazionale (Poste Italiane SpA), corriere espresso, consegna a mano, fermo restando che, qualunque sia la modalità utilizzata, le domande devono tassativamente pervenire ai Soggetti Attuatori entro il termine di scadenza stabilita. In ogni caso ai fini della ricevibilità delle domande viene ritenuta valida unicamente la data di arrivo risultante dal protocollo dell'Ufficio ricevente.

Si precisa inoltre che sulla busta dovrà essere riportato chiaramente il destinatario con l'indicazione precisa della Misura e, per il mittente, l'indirizzo postale e il numero di fax da utilizzare per eventuali comunicazioni.

In caso di difformità fra quanto indicato sulla busta e quanto riportato nel formulario, farà fede il dato inserito nel formulario. In caso di variazioni successive è fatto carico al richiedente di comunicare entro 5 giorni all'Ufficio ricevente l'avvenuta variazione. L'amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per tardive o erronee indicazioni.

L'istruttoria delle domande di aiuto viene avviata dai Soggetti Attuatori fin dall'arrivo delle domande, ma ai fini della formazione delle graduatorie di misura sono prese in considerazione unicamente le istanze pervenute entro lo scadere del termine previsto. Laddove il giorno di scadenza sia festivo o non lavorativo, il medesimo termine coincide con il primo giorno lavorativo successivo.

La valutazione delle istanze è effettuata applicando i criteri indicati dal pertinente bando. Per ciascuna iniziativa ammessa a valutazione, potranno essere assegnati massimo 100 punti ripartiti tra le diverse categorie di fattori di valutazione indicati nel bando di misura. Ai fini del finanziamento, le iniziative devono raggiungere il punteggio minimo indicato dai singoli bandi.



Alcuni documenti, se previsto dalle indicazioni di bando, possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal richiedente nelle forme di legge, fermo restando che in occasione del primo sopralluogo, deve essere dimostrato il possesso del requisito o dell'autorizzazione a cui ogni dichiarazione, comunque resa, si riferiva, fatti salvi gli esiti delle verifiche compiute direttamente dall'Amministrazione procedente per alcune specifiche condizioni.

Qualora le istanze vengano presentate entro i primi trenta giorni del periodo di riferimento, l'esito della eventuale irricevibilità viene comunicato all'interessato al massimo entro i successivi dieci giorni naturali e consecutivi, anche al fine di permettere la ripresentazione, ove materialmente possibile, della domanda di aiuto nella stessa sessione.

In caso di esito negativo della domanda di aiuto, su richiesta dell'interessato, la documentazione allegata all'istanza di finanziamento o parte di essa può essere restituita. Tale possibilità rimane subordinata alla predisposizione di apposito carteggio costituito da copia conforme dei documenti restituiti (il costo delle copie sarà a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'allegato 2 del Regolamento n. 2/2006 pubblicato sul BURC n. 41 del 5/09/06) ed alla sottoscrizione di specifico verbale nel quale assieme all'elenco dei documenti restituiti è espressamente riportato che per ciascuno di essi è stata prodotta copia conforme mantenuta dall'ufficio.

2.2.1 Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto esamina gli aspetti della ricevibilità, della sussistenza, completezza e della pertinenza della documentazione, della verifica dei requisiti di accesso fino alla valutazione dell'istanza rispetto alle prescrizioni del bando di riferimento, ove richiesto, gli elementi tecnico-economici relativi al progetto presentato ed all'ammissibilità e ragionevolezza delle spese previste, per completare il processo istruttorio. Tali operazioni vengono compiute garantendo l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività della selezione.

Fermo restando che non è ammessa l'integrazione di atti dopo la presentazione, le domande di aiuto, su richiesta dell'ufficio istruttore o su segnalazione del potenziale beneficiario, possono essere corrette allo scopo di sanare errori palesi.

E' considerato palese l'errore che può essere corretto in qualsiasi momento sulla base di un'istruttoria svolta dall'autorità competente.

A tale proposito si evidenzia come sia la stessa Autorità che istruisce la domanda, a stabilire, innanzitutto, se si tratti o meno di "errore palese". Pertanto, il concetto di "errore palese" non può essere applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso.

Si indicano di seguito talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali si può pertanto procedere alla correzione:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un sommario esame dell'istanza:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti);
- b) errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.



L'errore palese può essere:

- segnalato per iscritto da parte del potenziale beneficiario al Soggetto Attuatore, al massimo entro quindici giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di irricevibilità; in tal caso l'interessato nell'evidenziare l'errore fornisce tutti gli elementi per poterlo sanare;
- segnalato per iscritto da parte del potenziale beneficiario al Soggetto Attuatore, in qualsiasi momento, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 1975/06 art. 4 comma 3;
- rilevato direttamente dall'ufficio istruttore.

Nel primo caso e nel secondo caso l'ufficio istruttore valuta la natura dell'errore e, nel caso lo stesso venga riconosciuto come palese, provvede a recepire la correzione.

Nel terzo caso, l'ufficio preposto all'istruttoria deve formalizzare all'interessato a mezzo invio di telefax la richiesta di correzione. Il richiedente è tenuto a sanare l'errore palese entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine l'istruttoria sarà conclusa con esito negativo e ne viene data immediata comunicazione al richiedente.

Gli errori palesi sanati sono indicati in uno specifico verbale che deve riportare:

- la data in cui è stata effettuata la modifica;
- il nome ed il cognome del funzionario responsabile dell'Istruttoria.

La trasmissione via telefax del verbale o l'eventuale sottoscrizione da parte del richiedente costituiscono formale notifica di partecipazione al procedimento amministrativo.

In nessun caso risultano sanabili i requisiti relativi alla ricevibilità formale, di seguito riportati:

- a) la data di protocollazione in relazione alla scadenza del bando ;
- b) la vigenza della versione del formulario utilizzato;
- c) la firma del richiedente sull'istanza di finanziamento ed il formulario;
- d) la coincidenza del formulario elettronico con quello cartaceo.

La tempistica relativa della correzione dell'errore palese non si applica alle istanze presentate ai sensi delle misure 221 e 223, la cui istruttoria amministrativa viene compiuta attraverso il portale SIAN e per le quali possono configurarsi tra gli errori palesi anche le anomalie particellari registrate sullo stesso portale SIAN.

Le procedure di approvazione delle graduatorie definitive devono concludersi entro e non oltre i 90 giorni naturali e consecutivi successivi allo scadere del periodo di apertura pre-determinato del bando.

Al termine dell'attività istruttoria riferita a tutte le domande pervenute, il Soggetto Attuatore provvede a definire ed approvare:

- ◇ l'elenco delle domande dichiarate irricevibili;
- ◇ la graduatoria delle domande ammissibili al contributo con i relativi punteggi, e gli importi della spesa ammessa e dell'aiuto pubblico concedibile;
- ◇ l'elenco delle domande istruite con esito negativo, nel quale sono specificate le motivazioni del rigetto;
- ◇ l'elenco delle domande non ammesse alla valutazione, nel quale sono specificati i motivi della decisione.

Le determinazioni del Soggetto Attuatore sono affisse in propri locali accessibili al pubblico e divulgate a mezzo sito web. Inoltre, per le domande istruite con esito negativo o non ammesse alla valutazione, viene data comunicazione a mezzo di telefax ovvero raccomandata A/R o PEC¹ agli interessati che, entro e non oltre i successivi 10 giorni, pos-

¹ Laddove venisse attivata tale modalità

sono fare richiesta di riesame delle domande da parte dei Soggetti Attuatori. A tal fine, presentano apposita istanza motivata con le stesse modalità previste per l'inoltro della domanda di aiuto.

Il Soggetto Attuatore, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame, si pronuncia in merito dandone comunicazione ai ricorrenti a mezzo di telefax ovvero raccomandata A/R o PEC.

Esauriti gli adempimenti anzidetti, la graduatoria eventualmente riformata viene trasmessa al Settore centrale a cui fa capo il governo della misura per l'acquisizione del nulla osta relativo alla copertura finanziaria

Ottenuto il nulla osta, il Soggetto Attuatore approva la graduatoria definitiva, indicando l'elenco delle domande ammesse, finanziate e non finanziate, con i relativi punteggi, procede alla sua pubblicazione e notifica il provvedimento di concessione ai singoli beneficiari.

2.2.2 Ammissione ai benefici

Il decreto di approvazione della graduatoria e concessione, oltre ad indicare i presupposti della concessione ed i termini della medesima, precisa le condizioni e gli obblighi al cui rispetto il beneficiario è tenuto in relazione alle indicazioni del bando di riferimento e degli impegni assunti con la domanda presentata, nel cui ambito rientra, fra l'altro, quello di:

- comunicare, entro 15 giorni, con le modalità stabilite, le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) o postale "dedicato", intestato al beneficiario, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata, conto che costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dell'Amministrazione.

I beneficiari pubblici che operano attraverso un conto di Tesoreria, dovranno di norma aprire apposito sottoconto destinato esclusivamente alla movimentazione contabile delle risorse afferenti la realizzazione dell'intervento approvato. In mancanza di tale sottoconto, ovvero in mancanza di adeguata disponibilità sullo stesso, deve essere comunque garantita la trasparenza e documentabilità delle spese attraverso la presentazione, all'atto della rendicontazione, di apposita documentazione atta a ricostruire tutta la movimentazione relativa all'intervento;

- effettuare tutti i pagamenti delle somme necessarie per la realizzazione del progetto esclusivamente, pena l'inammissibilità della relativa spesa, mediante bonifico bancario o postale, assegno circolare, bollettino c/c postale, a meno che non sia diversamente disposto negli specifici bandi. I pagamenti dovranno essere emessi a favore dei creditori a valere sul conto corrente bancario o postale/sottoconto dedicato;

Il predetto provvedimento contiene altresì precise indicazioni circa i termini entro cui l'iniziativa ammessa a finanziamento deve essere completata e le modalità di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dell'investimento e di richiesta del pagamento dell'aiuto concesso o del relativo saldo nel caso sia stata accordata un'anticipazione sul medesimo in base a quanto previsto al successivo punto 2.3.1, ovvero erogati pagamenti parziali secondo quanto previsto al punto 2.3.2.

I termini temporali entro cui l'iniziativa ammessa a finanziamento deve essere completata, fatte salve eventuali proroghe concesse al beneficiario, includono la gestione amministrativa dell'intervento.

2.3. Domande di pagamento

Il beneficiario che abbia presentato domanda di aiuto presenta all'Organismo Pagatore, per il tramite dei Soggetti Attuatori competenti, la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. Il pagamento generalmente viene richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

L'erogazione degli aiuti comunitari, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 1290/2005, rientra nella funzione di competenza esclusiva dell'Organismo Pagatore AGEA, per cui in nessun caso sono possibili interventi surrogatori da parte di altre Autorità.

2.3.1 Domanda di pagamento - anticipo

I beneficiari delle misure ad investimento possono richiedere che sia loro versato un anticipo.

L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico all'investimento fatte salve eventuali successive modifiche delle disposizioni comunitarie.

Per i beneficiari privati la domanda di pagamento per anticipazione va presentata al Soggetto Attuatore unitamente a polizza fideiussoria a favore di Agea rilasciata da istituto bancario o da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, il cui elenco è pubblicato sul sito www.isvap.it, convenzionati con AGEA OP, di importo pari all'anticipo richiesto maggiorato del 10%.

Per i beneficiari pubblici la domanda di pagamento per anticipazione va presentata al Soggetto Attuatore unitamente ad apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità a garanzia della restituzione delle somme anticipate in caso di inadempimento.

Le domande di pagamento per anticipazione devono essere corredate, inoltre, di tutta la documentazione prevista nei singoli bandi.

L'elenco delle proposte di liquidazione sarà inviato all'Organismo Pagatore (AGEA) che provvederà alla liquidazione.

Qualora dalle verifiche risultasse che successivamente all'erogazione dell'anticipazione da parte dell'Organismo Pagatore, l'esecuzione degli investimenti è stata sospesa senza motivo e/o che la somma ricevuta è stata anche solo in parte utilizzata per fini diversi da quelli previsti, il Soggetto Attuatore dà corso alle procedure di revoca dell'aiuto e di recupero della somma erogata secondo le procedure indicate dall'Organismo Pagatore.

Le fideiussioni prestate rimangono attive per tutta la durata di realizzazione degli investimenti e saranno svincolate dall'Organismo Pagatore solo a seguito di pagamento del saldo dovuto.

2.3.2 Domanda di pagamento - SAL e saldo

Per la realizzazione degli investimenti, i beneficiari possono richiedere pagamenti parziali del contributo secondo le modalità indicate nei singoli bandi.

Di norma, fatto salvo quanto diversamente disposto dai bandi, i beneficiari privati potranno richiedere, fino a tre mesi prima del termine ultimo concesso per la realizzazione dei progetti, per due volte, il pagamento pro quota del contributo concesso in relazione allo stato di realizzazione dell'investimento ammesso (liquidazione parziale per stati di avanzamento). La prima richiesta potrà essere presentata, fatto salvo quanto diversamente disposto dai bandi, a seguito di spese sostenute per almeno il



30% del costo dell'investimento ammesso; la seconda per spese sostenute per almeno il 60% del costo totale, fino al 80% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso.

I beneficiari pubblici potranno richiedere pagamenti pro-quota senza limiti di numero e di importo, fino al 90% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso.

Per gli investimenti completati, il beneficiario, entro il termine fissato per l'intervento, ovvero entro la scadenza fissata da eventuale atto di proroga, deve presentare richiesta di saldo. Tale richiesta attiva, salvo i casi previsti dall'art. 26 comma 4 capoverso del Reg. 1975/2006, la procedura di accertamento in situ, per la quale, sulla base delle risultanze degli accertamenti finali di cui alle procedure di controllo, il Soggetto Attuatore determina l'importo dell'aiuto spettante al beneficiario e, nel caso questi abbia usufruito dell'anticipo e/o di erogazioni parziali su stati di avanzamento, del saldo da corrispondergli.

L'elenco delle proposte di liquidazione sarà inviato all'Organismo pagatore (AGEA) che provvederà al pagamento.

2.3.3 Impegni

Gli impegni assunti dal richiedente ne individuano le responsabilità in merito alla realizzazione dell'intervento/investimento ammesso a finanziamento.

Il mancato rispetto degli impegni assunti comporterà riduzioni o decadenza dall'aiuto concesso, secondo quanto di seguito indicato.

2.3.3.1 Riduzioni

Al riguardo va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, qualora l'importo accertato risulti inferiore a quello esposto nella domanda di pagamento presentata dal beneficiario ai sensi di quanto riportato nel punto 2.3, l'importo da erogare viene ridotto in misura corrispondente. Tuttavia, qualora l'anzidetta riduzione ecceda del 3% la somma esposta dal beneficiario, all'importo accertato si applica una ulteriore riduzione pari alla differenza tra le due somme. Tale riduzione non si applica se l'interessato è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nelle domanda di pagamento dell'importo non ammissibile.

Qualora l'applicazione della riduzione anzidetta comporti la restituzione di somme già percepite a titolo di anticipazione, il Soggetto attuatore provvede ad attivare le procedure connesse previste dal SIAN.

Nel caso di dolo accertato per false dichiarazioni, oltre al perseguimento in base all'Ordinamento, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile in corso e per l'anno civile successivo.

Inoltre, nel caso dall'accertamento finale di regolare esecuzione dell'intervento ammesso risulti che esso è stato realizzato in modo da pregiudicare la natura e le finalità del progetto approvato, il contributo assentito viene revocato.

Oltre alle riduzioni dettate dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/06, in caso di violazione di impegni di tipo trasversale rispetto a quanto previsto dai singoli bandi, troveranno applicazione le riduzioni/decadenze del contributo stabiliti con DRD n. 45 del 17/06/2010 dell'AGC 11 che recepisce quanto stabilito dal DM n. 30125/09, fatto salvo ogni successivo provvedimento.

In merito alle sole misure 221 e 223 il regime sanzionatorio applicabile, in ragione del DM richiamato, è quello dettato dall'ACG 11 con DRD n° 27 del 13/04/2010.

Si precisa che le riduzioni di cui sopra sono da intendersi quali riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile definita dall'art. 31 del Regolamento (CE) sopra richiamato, poiché le fattispecie cui si riferiscono non possono configurare un importo di spesa non riconosciuta.

In ogni caso, in presenza di cumulo di riduzioni, si applicherà innanzitutto quanto disposto dall'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1975/06, quindi le riduzioni previste dal DM n. 30125/09 e infine quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto si rimanda al Regolamento (CE) n. 73/09.

2.4 Varianti in corso d'opera

L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente al progetto approvato.

In nessun caso sono da considerare ammissibili le varianti che modifichino radicalmente la natura dell'investimento pregiudicandone la conformità al bando e alla misura di riferimento, ovvero che alterino l'equilibrio degli elementi sulla base dei quali l'iniziativa è stata valutata con attribuzione del relativo punteggio al di sotto delle soglie minime eventualmente indicate nei bandi o che ne modifichi la posizione utile in graduatoria.

Se nel corso della realizzazione si dovessero rendere necessarie modifiche che implicano variazioni economiche all'interno della stessa tipologia di spesa, sono consentiti spostamenti, che non alterino i punteggi attribuiti al progetto, fino ad un massimo del 10% della voce con importo minore, previa comunicazione al Soggetto Attuatore competente.

Per ogni altro tipo di variante, nei modi e tempi stabiliti dai bandi, il beneficiario deve presentare esplicita richiesta, che sarà accolta solo se dovuta a casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a condizioni sopravvenute o a cause di forza maggiore.

In tal caso il beneficiario, pubblico o privato, che ricorra a variante in corso d'opera, rispetterà le seguenti condizioni:

- obbligo di richiesta e preventiva autorizzazione del Soggetto Attuatore che ha emesso il decreto di concessione;
- invariabilità del limite massimo dell'investimento rimodulato a seguito di ribasso d'asta (per i soli soggetti pubblici).

La relativa domanda, quindi, corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata dal beneficiario al Soggetto Attuatore competente, che ne effettua l'istruttoria pronunciandosi sull'accogliibilità con atto notificato all'interessato a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC². Tale periodo non prolunga il tempo concesso per l'esecuzione dell'investimento ammesso.

Nel caso la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso al quale si riferisce, la parte eccedente l'importo originariamente approvato resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto della visita in situ che sarà effettuata anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

² Laddove venisse attivata tale modalità

Per i soggetti pubblici, le modifiche di dettaglio e le perizie di assestamento, fermo restando il contributo rideterminato dopo la gara d'appalto, sebbene non costituiscano variante, vanno comunque comunicate al Soggetto Attuatore.

2.5 Proroghe

I lavori devono essere eseguiti entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del finanziamento.

È facoltà dell'attuatore concedere una sola proroga, salve cause di forza maggiore, ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti. La relativa richiesta, deve:

- essere presentata prima della scadenza originaria dei termini previsti;
- essere richiesta non oltre i termini indicati nei singoli bandi dal verificarsi delle cause di ritardo e formalmente motivata.

La durata insindacabile della dilazione concedibile sarà limitata - in relazione ai motivi esposti - al 50% della durata prevista per l'intervento e comunque non oltre il termine complessivo di 24 mesi salvo quanto diversamente disposto nei bandi.

Deroghe alle condizioni suddette potranno essere concesse, per gravissimi motivi, solo a seguito di autorizzazione da parte del Soggetto attuatore che valuterà dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

2.6 Revoca del contributo - Decadenza

Sarà avviata la procedura di revoca totale o parziale del contributo e di recupero delle somme eventualmente già liquidate maggiorate degli interessi maturati nei seguenti casi:

- modifica delle condizioni a base della concessione stessa;
- successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico;
- esito sfavorevole di certificazione cosiddetta "antimafia";
- accertate false dichiarazioni;
- accertata violazione di impegno c.d. essenziale³ ai sensi del DM 30125/06 e della DRD di recepimento n. 45 del 17/06/2010 e, per le misure 221 e 223, della DRD n° 27 del 13/04/2010;
- specifiche motivazioni indicate nei bandi.

In tali casi il Soggetto Attuatore, a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC⁴, invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, con indicazione dei motivi che hanno determinato il procedimento, e con l'invito a presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di mancata presentazione di memorie scritte e documenti, il Soggetto Attuatore provvede senza indugio alla revoca o alla decadenza del contributo.

³ È considerato quale essenziale l'impegno la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare il proseguimento dell'impegno stesso

⁴ Laddove venisse attivata tale modalità



Qualora invece pervengano le memorie e/o i documenti da parte del beneficiario, il Soggetto Attuatore, nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine predetto, conclude il procedimento emanando il provvedimento di revoca o decadenza, oppure ritirando il procedimento avviato nel caso ritenga accoglibili le giustificazioni addotte dal beneficiario.

Nel caso in cui dagli scritti difensivi presentati dal beneficiario emergesse la necessità o l'opportunità di svolgere un sopralluogo per completare l'istruttoria del procedimento, il termine di conclusione del medesimo è di 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione di memorie e documenti.

Il provvedimento di decadenza o revoca viene comunicato al destinatario con raccomandata a/r., assegnando al medesimo un termine non superiore a 30 giorni per effettuare la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati di interessi ed eventuali sanzioni con le modalità stabilite all'Organismo Pagatore AGEA. In caso di inadempimento, saranno attivate le procedure per l'escussione della polizza fideiussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

2.7 Recesso dagli impegni assunti

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla proposizione della domanda stessa, e prima dell'erogazione delle agevolazioni, rendano oggettivamente impossibile o eccessivamente gravosa la realizzazione dell'intervento. La richiesta di recesso deve essere inoltrata a mezzo telefax ovvero raccomandata A/R o PEC⁵ al Soggetto Attuatore, che adotta il conseguente provvedimento di autorizzazione, informandone il referente di misura.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, non è ammesso qualora la parte residua dell'intervento comporti una attuazione incompatibile con le disposizioni della misura e del relativo bando ed in ogni caso quando la spesa complessiva restante sia inferiore al 60% della spesa prevista dal progetto approvato.

In caso di autorizzazione al recesso parziale, il beneficiario dovrà mantenere gli impegni indicati dal relativo provvedimento.

Il recesso totale è ammesso anche successivamente all'erogazione della prima anticipazione sul contributo concesso. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente al Soggetto Attuatore competente, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Il recesso anticipato, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il Soggetto Attuatore, a seguito della comunicazione di recesso del beneficiario, verifica le motivazioni prodotte e invia la richiesta bonaria di restituzione al beneficiario di quanto percepito a titolo di anticipazione e/o di acconti a mezzo di raccomandata a.r., completa dell'indicazione del "N.U. PRD" (numero unico della Procedura di Registrazione Debiti) che il beneficiario indicherà nella causale del versamento delle somme dovute.

⁵ Laddove venga attivata tale modalità



Il recesso da un beneficio non costituisce ostacolo alla presentazione di ulteriori domande di aiuto, purché l'OP abbia comunicato l'avvenuta restituzione degli importi indebitamente percepiti.

2.8 Ricorso e clausola di salvaguardia

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi all'esito della fase istruttoria o dei controlli sono esperibili:

- richiesta di riesame come disciplinato dal paragrafo 2.2.1;
- ricorso gerarchico all'Autorità di Gestione entro 30 giorni dal ricevimento della notifica;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti del ricorso gerarchico sono esperibili:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del ricorso gerarchico.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento e nel bando della misura si fa riferimento alle disposizioni comunitarie nazionali e regionali che regolano la materia.

3. CONTROLLI

Le attività di controllo nel PSR rivestono grande importanza e assumono connotazioni peculiari in relazione sia alla numerosità degli interventi che attendibilmente saranno realizzati in attuazione delle molte misure del Programma, e sia alla molteplicità dei Soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti.

Le norme che disciplinano tali attività, contenute nel Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione e s.m.i., sono relative ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle domande di pagamento, ai controlli in loco e ai controlli ex post, a cui si aggiungono i controlli di sistema.

I controlli amministrativi vengono effettuati su tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate e riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi.

- Relativamente alla domanda di aiuto essi comprendono, tra l'altro, la verifica dell'ammissibilità, del rispetto dei criteri di selezione, della conformità dell'operazione e della ragionevolezza delle spese proposte nell'istanza, del rispetto dei massimali di aiuto ammessi, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo che è possibile acquisire sia dalle domande e dagli atti di corredo e sia dall'incrocio dei dati esposti con quelli presenti nella banca dati del Sistema. Per alcune misure sono previsti sopralluoghi preventivi prima dell'adozione della decisione di ammissione all'aiuto.

Sono previsti, ai sensi del DPR 445/2000, controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte, che interessano almeno il 5% delle domande di aiuto.



- Relativamente alla domanda di pagamento, i controlli amministrativi comprendono in particolare: la verifica che i pagamenti sostenuti dal beneficiario siano comprovati da fatture o documenti aventi lo stesso valore contabile; la verifica della fornitura dei prodotti e servizi, della realtà e imputabilità della spesa oggetto della domanda e della conformità dell'investimento eseguito con quello ammesso all'aiuto. La verifica è anche intesa ad evitare doppi finanziamenti dello stesso investimento, e quindi va eseguita con modalità opportune (fatture quietanzate ed annullate, registrazioni sui libri contabili e fiscali). I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti, salvo i casi previsti dall'art. 26 comma 4 capoverso del Reg. 1975/2006, comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata per verificarne la realizzazione e possono identificarsi negli accertamenti finali di regolare esecuzione compiuti sulle opere e/o gli acquisti eseguiti.

I controlli in loco, ai sensi dell'artt. 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 1975/06 e s.m.i., sono eseguiti su un campione di beneficiari formato con idonei criteri. Vanno eseguiti per quanto possibile prima del versamento del saldo per un determinato progetto ed hanno come obiettivo la verifica completa dell'operazione come da documentazione presentata ed approvata all'atto della concessione del sostegno oltre che la verifica di tutti gli impegni e gli obblighi del beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

I controlli ex post, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1975/06 e s.m.i., sono finalizzati a verificare che il beneficiario di aiuti per investimenti mantenga, per il tempo indicato nei singoli bandi, gli impegni assunti e sui quali si sono basate l'ammissibilità e la liquidazione dell'aiuto.

Al fine della verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità, deve essere riscontrata l'avvenuta apposizione da parte del beneficiario:

- di una targa nelle aziende, qualora l'investimento abbia un costo complessivo superiore ad euro 50.000,00;
- di un cartello presso le opere, qualora si tratti di infrastrutture di costo complessivo superiore ad euro 500.000,00.

Su tali elementi informativi devono essere visibili i loghi dell'Unione Europea e della Regione Campania, secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1974/2006 e dal DRD n. 84 del 26/03/2009.

Le attività di controllo sono regolate in stretta connessione con quanto previsto dagli accordi convenzionali di collaborazione definiti dalla Regione con l'AGEA.

Sul sito www.agricoltura.regione.campania.it nella sezione dedicata al PSR 2007/2013, sono disponibili gli allegati delle misure e le disposizioni generali che riportano le tabelle menzionate nel testo e sono corredate di collegamenti ipertestuali per tutti i provvedimenti regionali citati

